

PARTE II – SCHEDE TECNICHE DI AZIONE

Azione 1.C.2 Attrezzature per la pesca costiera artigianale selettiva e sostenibile

1. Quadro sintetico dell'azione

1.1 Obiettivo	Favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'approccio precauzionale previsto dalla PCP. In particolare l'Azione prevede un sostegno economico per gli operatori della pesca costiera artigianale per l'acquisto di nuove attrezzature per la pesca selettiva e sostenibile.
1.2 Beneficiari del bando	Armatori di imbarcazioni per la pesca costiera artigianale Proprietari di imbarcazioni per la pesca costiera artigianale
1.3 Ambito territoriale di intervento	Intero territorio della SSL
1.4 Dotazione finanziaria assegnata	€ 118.000,00
1.5 Responsabile del procedimento e punto di contatto	Dott. Valerio Roberto Cavallucci, Direttore FLAG Costa dei Trabocchi

2. Descrizione dell'Azione

L'azione prevede un intervento di sostegno economico per gli operatori della piccola pesca consistente in un contributo finalizzato all'acquisto di nuove attrezzature. In particolare questi nuovi strumenti dovranno consentire una pesca più selettiva e sostenibile e, di conseguenza, verrà incentivato l'acquisto sia di reti a maglie più larghe di quelle attualmente in uso, di nasse rigide per la cattura di cicale di mare, seppie ecc., cogolli, cestelli per la cattura di lumachine di mare, strumenti altamente selettivi in quanto il prodotto non idoneo alla vendita viene reimpresso in mare ancora vivo.

In linea generale l'obiettivo consiste nel favorire l'eliminazione graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all'approccio precauzionale previsto della PCP.

Nel dettaglio l'Azione intende:

- favorire investimenti destinati ad attrezzature che migliorino la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie (composizione della cattura);
- sostenere investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art. 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- promuovere investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

L'Azione prevede di finanziare circa 40 operatori della piccola pesca.

L'Azione è in parte riconducibile alla Misura 1.38 del PO FEAMP 2014/2020 – Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie.

3. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che consentono di rendere la pesca artigianale costiera più selettiva e sostenibile limitando le catture sotto taglia ed eliminando i rigetti. Nel dettaglio l'azione intende:

- favorire investimenti destinati ad attrezzature che migliorino la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie (composizione della cattura);
- sostenere investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente all'art. 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
- promuovere investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

A titolo esemplificativo verrà incentivato l'acquisto sia di reti a maglie più larghe di quelle attualmente in uso, sia di nasse rigide per la cattura di cicale di mare, seppie ecc., oltre a cogolli, cestelli per lumachine di mare, nonché di altri strumenti da pesca altamente selettivi in grado di evitare la cattura di prodotto sotto taglia non idoneo alla vendita.

4. Soggetti beneficiari

Sono ammissibili a proporre istanza di contributo i seguenti soggetti, singolarmente o associati tra loro nelle forme giuridicamente consentite:

- Armatori di imbarcazioni per la pesca artigianale (piccola pesca)
- Proprietari di imbarcazioni per la pesca artigianale (piccola pesca)

5. Criteri di Ammissibilità

Criteri generali di ammissibilità

Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012.

Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente

Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

L'armatore dell'imbarcazione da pesca possiede i seguenti requisiti:

- è iscritto alla Camera di Commercio
- è in possesso di partita IVA
- è iscritto nel Registro delle imprese di pesca (RIP)
- è in possesso di Licenza di pesca in corso di validità.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti a bordo.

Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard e alle altre attrezzature da sostituire, autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Abruzzo e avere porto base nel territorio di competenza del FLAG Costa dei Trabocchi (da Francavilla al Mare a San Salvo).

L'imbarcazione da pesca deve risultare armata per almeno 60 giorni nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti la Dichiarazione dello stato di emergenza COVID approvata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. L'attività potrà essere dimostrata attraverso autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 corredata da copia del registro dei corrispettivi mensili relativi alla vendita giornaliera del prodotto (ovvero copia dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate) per il periodo di riferimento. In caso di operatore con contabilità ordinaria copia del Modello ISA (parte integrante della dichiarazione annuale dei redditi), con specifico riferimento alle righe C56 (giorni effettivi di pesca) e alle righe C59, C60, C61 e C62 (quantità di carburante consumato in litri e in euro).

6. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria assegnata all'Azione è di € 118.000,00.

Essendo la misura destinata agli operatori della pesca artigianale l'intensità di aiuto prevista è dell'80% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per ciascun intervento è di € 3.750,00 e il contributo massimo concedibile a ciascuna istanza è pari a Euro 3.000,00.

L'Azione prevede di finanziare circa 40 operatori della piccola pesca.

7. Criteri di selezione

I progetti verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C(0<C<1)	Peso (Ps) <i>(Indicare il peso attribuito al criterio. Il peso deve essere compreso tra 0 e 1)</i>	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media>40 anni C=0,5 Età/età media >=30 anni <= 40 anni C=1 Età/età media< 30 anni	0,5	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				

O1	Domanda collettiva	C=0,5 N=1 barca C=0,7 1<N<=4 C=1 N>4	1	
O2	L'operazione prevede iniziative che comportano la totale riconversione degli attrezzi da pesca	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	Numero di giorni di pesca in mare svolti dall'imbarcazione nei 2 anni civili precedenti (730 gg) precedenti la dichiarazione dello stato di emergenza COVID approvata dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020	C=0 N= 120 gg C=0,2 N= 240 gg C=0,5 N= 360 gg C=0,8 N= 480 gg C=1 N= oltre 480 gg	1	
O4	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età<5 anni C=0,5 Età>=5 anni<20 anni C=0,8 Età>=20 anni<30 anni C=1 Età>= 30 anni	0	
O5	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 lett. a) e b) dell'articolo 38 del Reg. UE 508/2014.	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento.	1	
O6	L'operazione prevede investimenti per attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c) dell'articolo 38 del Reg. UE 508/2014.	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento.	1	
CRITERI RELATIVI ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE				
S1	Partecipazione a interventi previsti all'interno di progetti integrati predisposti da Comunità di progetto ed approvati dal FLAG	SI C=1 NO C=0	1	
S2	L'attività di pesca (piccola pesca) costituisce l'unica fonte di reddito del beneficiario	SI C=1 NO C=0	1	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

8. Spese ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di strutture, macchinari e attrezzature);
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto: -

- investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- spese per consulenze legali, per consulenza tecnica e finanziaria, le parcelle notarili e le perizie tecniche o finanziarie nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- costi relativi alla gestione amministrativa delle operazioni (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

9. Tipologia di spese escluse

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg. (UE)1303/13 art.65 par 2.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di materiale usato”;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell’uomo (o degli animali), qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA.

Non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all’Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Pertanto, nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l’operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto).